

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIORDANO

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	300	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente, nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (1888);		300
DI GIESI ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074 (1016);		300, 304
		316
		303, 304, 307, 308, 309 311, 314, 315, 316
		314, 315
		304, 307, 310, 311, 313, 315, 316
		314
		308
		303, 304, 307, 308 309, 311, 314, 315, 316
		314
		304, 307, 308, 309, 311, 313, 315

La seduta comincia alle 10,30.

BARTOCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, per la seduta odierna i deputati Cresco, Del Castillo, Meucci, Silvestri, Cappelli, Ambrosino, Rosini, Zambon, Portatadino, Zuech, Stegagnini, Bolognari, Cravedi e Tesi sostituiscono rispettivamente i deputati Quaranta, Rognoni, Amalfitano, Carelli, Picchioni, Bianco, Tesini Giancarlo, Cavigliasso Paola, Corder, Trabucchi, Mezzogiorno, Chiarante, Tortorella e Occhetto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente, nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (1888); e delle proposte di legge Di Giesi ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074 (1016); Zoso ed altri: Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 (969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge « Modifica dei criteri di

determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente, nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Giesi ed altri: « Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 »; e dei deputati Zoso ed altri: « Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 28 giugno 1978 è stato approvato l'articolo 9 del disegno di legge in discussione; seguiamo, dunque, nell'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 10.

CAPO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.

ART. 10.

(Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali).

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978 e fino all'inizio dell'anno scolastico 1979-1980 incluso, tutti i posti disponibili nei ruoli degli insegnanti delle scuole elementari di ciascuna provincia, dopo avere effettuato i trasferimenti annuali e dopo aver detratto i posti di cui alla riserva prevista dall'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327, e quelli occorrenti per le immissioni in ruolo da disporre ai sensi dell'ultimo comma del pre-

sente articolo, sono destinati all'immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574, modificata dalla legge 24 settembre 1971, n. 820.

Le graduatorie provinciali permanenti sono soppresse man mano che esse vengono ad esaurirsi e, comunque, dopo le nomine disposte con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1979-1980.

È istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento in cui potranno essere iscritti gli appartenenti alle graduatorie provinciali permanenti di cui al precedente primo comma.

Per l'immissione in ruolo degli insegnanti iscritti in tale graduatoria sono utilizzati tutti i posti disponibili nelle province in cui siano esaurite o vengano ad esaurirsi le graduatorie provinciali permanenti e i posti che si renderanno comunque disponibili dopo la soppressione delle medesime graduatorie provinciali, fatta salva la riserva di cui all'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327.

L'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento avviene a domanda degli interessati nell'ordine determinato dal punteggio complessivo più favorevole attribuito a ciascuno di essi nelle graduatorie provinciali permanenti di provenienza.

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di precedenza di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Le domande di iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento possono essere presentate per gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

Il ministro della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di cui al precedente comma.

Gli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento a seguito di domanda presentata per l'anno scolastico 1978-1979 sono immessi in ruolo con precedenza rispetto a coloro che avranno presentato domanda per l'anno scolastico 1979-1980.

L'assegnazione della sede avverrà secondo l'ordine della graduatoria nazionale ad esaurimento, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con la domanda di iscrizione.

L'insegnante iscritto in una o più graduatorie provinciali permanenti ed incluso anche nella graduatoria nazionale ad esaurimento, qualora consegua la nomina sulla base di una delle predette graduatorie, provinciali o nazionale, viene depennato dalle restanti graduatorie.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli insegnamenti delle scuole elementari carcerarie e gli insegnanti delle materie speciali previste dal secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, che non abbiano potuto beneficiare dell'immissione in ruolo disposta a norma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 317, sono nominati in ruolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 e fino all'inizio dell'anno scolastico 1980-81 incluso, tutti i posti disponibili nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero degli insegnanti delle scuole elementari di ciascuna provincia, dopo aver effettuato i trasferimenti annuali su tutti i posti di ruolo normale senza tener conto delle aliquote previste dalle vigenti disposizioni e dopo aver trattato i posti di cui alla riserva prevista dall'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327, e quelli occorrenti per le immmissioni in ruolo da disporre ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, sono destinati all'immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui alla leg-

ge 25 luglio 1966, n. 574, modificata dalla legge 24 settembre 1971, n. 820.

Limitatamente alle immissioni in ruolo da effettuare con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, sono utilizzati soltanto i posti di ruolo normale rimasti disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia dopo i trasferimenti e dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nonché tutti quelli del ruolo in soprannumero. Per l'anno scolastico 1978-79 è consentito agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di chiedere il trasferimento dell'iscrizione ad altra graduatoria provinciale.

Le graduatorie provinciali permanenti sono soppresse man mano che esse vengono ad esaurirsi e, comunque, dopo le nomine disposte con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.

È istituita la graduatoria nazionale ad esaurimento in cui potranno essere iscritti gli appartenenti alle graduatorie provinciali permanenti di cui al precedente primo comma.

Per l'immissione in ruolo degli insegnanti iscritti in tale graduatoria sono utilizzati tutti i posti disponibili nelle province in cui siano esaurite o vengono ad esaurirsi le graduatorie provinciali permanenti e il 50 per cento dei posti che si renderanno comunque disponibili dopo la soppressione delle medesime graduatorie provinciali, fatta salva la riserva di cui all'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327. L'altra metà dei posti, nonché quelli che non vengono coperti secondo le modalità di cui al primo comma, sono da destinarsi al concorso magistrale per titoli ed esami.

Gli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono chiedere di essere nominati nel ruolo degli insegnanti delle scuole materne statali della provincia, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per ciascun anno sino al 1980-81, detratti i posti occorrenti per l'inquadramento delle assistenti nel ruolo del personale docente ai sensi del precedente articolo 8. Il restante

50 per cento dei posti vacanti e disponibili è coperto mediante concorsi riservati ai candidati in possesso di diploma di scuola magistrale.

L'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento avviene a domanda degli interessati nell'ordine determinato dal punteggio complessivo più favorevole attribuito a ciascuno di essi nelle graduatorie provinciali permanenti di provenienza.

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di precedenza di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Le domande d'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento possono essere presentate per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità e i termini per la presentazione delle domande di cui al precedente comma.

Gli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento a seguito di domanda presentata nell'anno scolastico 1979-1980 sono immessi in ruolo con precedenza rispetto a coloro che avranno presentato domanda per l'anno 1980-81.

L'assegnazione della provincia avverrà secondo l'ordine della graduatoria nazionale ad esaurimento, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con la domanda di iscrizione.

L'insegnante iscritto in una o più graduatorie provinciali permanenti ed incluso anche nella graduatoria nazionale ad esaurimento, qualora consegua la nomina sulla base di una delle predette graduatorie, provinciali o nazionali, viene depennato dalle restanti graduatorie.

Le nomine per effetto delle graduatorie provinciali permanenti sono disposte con precedenza rispetto a quelle conseguenti dalla graduatoria nazionale.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie e gli insegnanti delle materie speciali previste dal

secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, che non abbiano beneficiato dell'immissione in ruolo disposta a norma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 317, sono nominati in ruolo.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La nuova formulazione testé presentata dell'articolo 10 ha accolto alcune osservazioni espresse dai membri della Commissione nel corso delle sedute precedenti. In particolare, il primo comma stabilisce che i trasferimenti vengono effettuati su tutti i posti di ruolo normale per impedire che abbiano un trattamento privilegiato coloro che sono iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti. Il secondo comma prevede che, per quanto riguarda le immissioni in ruolo da effettuare con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, sono utilizzati soltanto i posti di ruolo normale rimasti disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia. Inoltre, sempre per l'anno scolastico 1978-79 è consentito agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nelle graduatorie di altre province. Infatti presumiamo che ci siano posti in numero maggiore rispetto al numero degli aspiranti.

Il nuovo articolo prevede anche l'istituzione di una graduatoria nazionale ad esaurimento in cui potranno essere iscritti gli appartenenti alle graduatorie provinciali che verranno a poco a poco soppresse. In questo modo si sfoltirà l'affollamento delle graduatorie relative alle province meridionali.

È inoltre prevista la possibilità di utilizzare i cosiddetti « permanentisti » nelle scuole materne nel limite del 50 per cento dei posti vacanti, dopo aver detratto i posti occorrenti per l'inquadramento delle assistenti nel ruolo del personale docente. Il restante 50 per cento dei posti è coperto mediante concorsi riservati a candidati in possesso di diploma di scuola magistrale.

Infine la decorrenza della nomina in ruolo degli insegnanti è prevista dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

Credo che il nuovo testo dell'articolo meriti l'approvazione da parte della Commissione.

BROCCA, *Relatore*. Onorevole presidente, le chiedo di sospendere brevemente la seduta in modo che possa esaminare più attentamente e profondamente l'articolo sostitutivo presentato ora dal Governo.

PRESIDENTE. Non posso fare a meno di accogliere la sua richiesta di sospensione.

La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 11,15.

BROCCA, *Relatore*. La ringrazio per la breve sospensione che mi ha concesso, onorevole Presidente, e passo ad esporre rapidamente il mio parere sull'emendamento del Governo che è favorevole, sebbene abbia due preoccupazioni.

La prima riguarda il settimo comma dell'emendamento sostitutivo, concernente l'assorbimento nella scuola materna di insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti. Ora le insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti sono abilitate per la scuola elementare, per cui entrerebbero in un altro grado di scuola con una preparazione professionale diversa, aprendo così una questione giuridica formale sulla quale non insisto oltre, ma che ritengo debba essere attentamente considerata. Inoltre, questi posti che pure sono occupati in maniera corretta — perché anche la legge n. 444 prevede questa manovra — di fatto vengono sottratti agli insegnanti della scuola materna. Ci sono infatti insegnanti che hanno superato brillantemente il concorso per la scuola materna, e si vedono sostanzialmente tolta questa possibilità.

L'altra mia preoccupazione riguarda il sesto comma. Infatti se vengono utilizzati tutti i posti disponibili nelle province in cui siano esaurite o vengano ad esaurirsi le graduatorie provinciali permanenti, vuol dire che tutti i posti verranno bloccati per la graduatoria nazionale, eliminando per un periodo medio-breve la possibilità

di nuovi concorsi, con un prolungamento quindi dell'attesa da parte degli insegnanti che hanno superato brillantemente l'ultimo concorso e si vedono preclusa la possibilità di altri concorsi.

A parte queste due preoccupazioni che sottopongo all'attenzione dei colleghi, il mio giudizio è complessivamente favorevole all'emendamento sostitutivo del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoso, Carelli, Quarenghi Vittoria e Santuz hanno presentato i seguenti emendamenti allo emendamento del Governo:

Al sesto comma, seconda riga, sostituire le parole: « tutti i posti disponibili » con le parole: « il 50 per cento dei posti disponibili ».

Al sesto comma sopprimere la frase: « e il 50 per cento dei posti che si renderanno comunque disponibili dopo la soppressione delle medesime graduatorie provinciali ».

ZOSO. Abbiamo presentato questi due subemendamenti per non impedire che, laddove le graduatorie provinciali siano esaurite, si dia un minimo di spazio al concorso per garantire alle nuove generazioni l'accesso ai posti di lavoro. Questo anche perché il meccanismo che il disegno di legge prevede, e che l'emendamento sostitutivo del Governo conferma, per l'utilizzo di tutti i posti al fine di sistemare i permanentisti, oltre a non garantire l'assunzione delle nuove leve, provocherà anche scelte dolorose e sorgeranno vari problemi di carattere familiare — accettare o meno, con la prospettiva di spostarsi per centinaia di chilometri — con un probabile verificarsi del fenomeno dell'assenteismo.

Coprire tutti i posti nelle province che hanno esaurito le graduatorie permanenti ci pare quindi eccessivo, anche perché la situazione delle varie province è diversa sia per fenomeni di immigrazione, sia perché in alcune — ciò non va taciuto — nei concorsi precedenti sono state artificialmente gonfiate le liste degli idonei, in tal

modo falsando la reale consistenza delle graduatorie provinciali permanenti.

Anche per questi motivi è quindi necessario tutelare le province, oltreché garantire un minimo di apertura per le nuove leve attraverso i concorsi.

Il 50 per cento dei posti destinati alla graduatoria nazionale non rappresenta altro che il 50 per cento dei posti che, in base ai decreti delegati, dovrebbero essere destinati ai concorsi per soli titoli. Utilizzando l'aliquota del 50 per cento per la graduatoria nazionale evitiamo di bloccare l'accesso ai posti di lavoro per un certo numero di anni.

DE GREGORIO. A noi sembra che la nuova formulazione dell'articolo 10 presentato dal Governo sia già accettabile per il fatto che il 50 per cento dei posti disponibili dopo la soppressione delle graduatorie provinciali sia coperta attraverso concorsi fra candidati forniti di diploma di scuola magistrale.

Se da una parte tale proposta suscita qualche preoccupazione a causa di una riduzione dei posti disponibili, con un conseguente allungamento dei tempi nell'esaurimento delle graduatorie dei maestri della scuola elementare, dall'altra, considerate la mole non eccessiva dei posti e la disponibilità di quelli messi a concorso, essa tiene conto delle esigenze dei neodiplomati desiderosi di insegnare. Questi sono i motivi per cui il gruppo comunista voterà a favore dei subemendamenti Zoso ed altri.

BROCCA, Relatore. Sono favorevole ai due subemendamenti Zoso ed altri.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Zoso ed altri sostitutivo del secondo rigo del sesto comma dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 10.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Zoso ed altri parzialmente pressivo del

sesto comma del medesimo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 10, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Risulta pertanto decaduto il seguente emendamento Mazzarino Antonio presentato all'articolo 10 del disegno di legge, poc'anzi interamente sostituito:

Al quarto comma dell'articolo 10 sopprimere le parole: dopo la soppressione delle medesime graduatorie provinciali.

Se non vi sono obiezioni, propongo di accantonare temporaneamente l'articolo 11 e di passare all'esame dell'articolo 12.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 12.

CAPO III.

NORME RELATIVE AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.

ART. 12.

(Immissione nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica).

Le graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074, e da successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse e trasformate in corrispondenti graduatorie provinciali, che saranno compilate dal provveditore agli studi in base alle classi di concorso stabilite dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le graduatorie nazionali non siano state ancora compilate alla data di

entrata in vigore della presente legge, il provveditore agli studi curerà direttamente la compilazione delle corrispondenti graduatorie provinciali.

Nelle predette graduatorie provinciali ad esaurimento sono iscritti a domanda gli insegnanti appartenenti alle soppresse graduatorie nazionali, tenuto conto della provincia in cui gli insegnanti stessi prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o, qualora gli interessati non siano in servizio oppure siano in servizio all'estero, della provincia di residenza.

L'ordine delle graduatorie è determinato da quello di iscrizione nelle soppresse graduatorie nazionali.

Qualora gli interessati siano iscritti in più graduatorie nazionali relative a leggi diverse o a diverse classi di concorso sono tenuti ad optare per una di esse, contestualmente alla domanda di iscrizione.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione della domanda predetta.

Gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono immessi in ruolo, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, osservando, ai fini dell'assegnazione della sede, il seguente ordine di precedenza:

1) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 468 e 28 marzo 1968, n. 359;

3) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al primo comma dell'articolo 7 ed all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come risulta integrata dalla legge 9 agosto 1973, n. 523.

Sono fatte salve le diverse decorrenze giuridiche eventualmente previste dalle leggi citate.

L'immissione in ruolo di cui al precedente settimo comma è disposta dal prov-

veditore agli studi per tutte le cattedre ed i posti-orario disponibili, detratte le cattedre ed i posti-orario messi a concorso o riservati a particolari categorie.

Nel caso in cui non vi sia nell'ambito della provincia un numero di cattedre e posti-orario sufficiente per l'esaurimento delle graduatorie provinciali, il personale in esse iscritto è ugualmente immesso in ruolo e continuerà a prestare servizio nell'attuale scuola di titolarità. L'utilizzazione verrà a cessare gradualmente negli anni scolastici successivi via via che si rendano disponibili anche in altre province cattedre o posti-orario nel nuovo ruolo di titolarità.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, nelle scuole secondarie ed artistiche, ivi compresi gli insegnanti comandati, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio su cattedra o posto-orario nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78, sono nominati in ruolo per la cattedra o posto-orario occupato nell'anno scolastico 1977-78, qualora essi abbiano prestato servizio per la prima volta nell'anno scolastico 1977-78 o abbiano occupato nell'anno stesso la cattedra o posto-orario già occupato nell'anno scolastico 1976-77.

Gli insegnanti incaricati, in possesso dei requisiti nell'anno scolastico 1976-77, i quali nell'anno scolastico 1977-78 sono stati sistemati in cattedra diversa da quella occupata nell'anno scolastico precedente, ove non siano in possesso della abilitazione specifica per tale ultima cattedra, sono immessi in ruolo per l'insegnamento cui si riferisce la cattedra medesima, purché in possesso di abilitazione dichiarata affine ai sensi del successivo penultimo comma. Negli altri casi la nomina è disposta per la cattedra cui si riferiva lo insegnamento svolto nell'anno scolastico 1976-77.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato che, in nessuno dei due anni scolastici sopra indicati, pur godendo del

trattamento di cattedra, abbiano occupato cattedra o posto-orario, in possesso, ove prescritto, del titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per uno degli insegnamenti dei quali sono incaricati, sono iscritti in apposite graduatorie provinciali ad esaurimento, da compilare nei termini e secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, e sono immessi in ruolo man mano che si renderanno disponibili posti di ruolo organico nelle rispettive province, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 e degli anni successivi fino ad esaurimento delle predette graduatorie. L'immissione in ruolo è effettuata anche per insegnamenti diversi da quello compreso nell'abilitazione posseduta dall'interessato, purché questa sia dichiarata affine a quella prescritta.

Il disposto di cui al precedente comma undicesimo si applica agli insegnanti incaricati a tempo determinato con trattamento di cattedra, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1976-1977, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ed agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, con trattamento di cattedra, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'attività svolta, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 per l'insegnamento di libere attività complementari.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le modalità per la assegnazione della sede agli insegnanti incaricati da immettere in ruolo ai sensi dei precedenti commi.

L'affinità tra classi di abilitazione, ai fini dell'applicazione del presente articolo è dichiarata dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nei casi in cui non sia prevista classe di abilitazione, l'affinità va riferita alle classi di concorso, e per le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, agli insegnamenti classificati nella tabella C 1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Tra gli insegnanti incaricati di cui ai precedenti commi sono compresi gli insegnanti tecnico pratici, gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici a carico dello Stato, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori contemplati dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORDANO

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoso, Quarngi Vittoria, Santuz, Cappelli, Borruso e l'onorevole Mazzarino hanno presentato due identici emendamenti:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nelle predette graduatorie provinciali ad esaurimento sono iscritti a domanda, in una provincia di loro scelta, gli insegnanti appartenenti alle sopresse graduatorie nazionali » (12. 1).

ZOSO. Nel terzo comma del testo originario non è prevista alcuna libertà di scelta per gli appartenenti alle sopresse graduatorie nazionali per quanto riguarda la provincia in cui vengono immessi in ruolo.

L'emendamento da noi presentato tende invece a recuperare il diritto di scelta di questi insegnanti nei confronti della provincia in cui saranno inseriti in graduatoria. Ci rendiamo conto delle controindicazioni che tale disposizione può comportare, ma esse saranno in parte minimizzate sia attraverso il successivo emendamento che presenteremo al decimo comma dello stesso articolo 12, sia in base ad altri emendamenti ancora. Se poi verrà stabilito che chi ha utilizzato l'articolo 17 non potrà avvalersi dei benefici della presente legge, allora i danni della disposizione che intendiamo introdurre si ridurranno veramente a pochissima cosa, tanto

più che in base alla legge n. 468 - la legge speciale più corposa che ci riguarda in questo momento - gli aventi diritto rimangono al loro posto sino a che non si liberano dei posti nella provincia in cui hanno fatto richiesta.

Sostanzialmente questo è un modo per venire incontro alle esigenze più che giuste di una categoria che finora è stata spesso bistrattata.

Con questo emendamento si concedono maggiori possibilità di raggiungere le sedi desiderate.

Inoltre, la prescrizione di fissare nella provincia di residenza coloro che siano in servizio all'estero risente più della necessità di ordinare la materia che di venire incontro alle esigenze di questo personale, che avrà ovviamente tutto l'interesse ad ottenere la prima sede che gli verrà proposta, piuttosto che quella desiderata che potrebbe essere in condizione di sovrannumero.

Questi sono i motivi per cui invito la Commissione ad esprimere voto favorevole all'emendamento.

DE GREGORIO. Mi dichiaro favorevole alla sostanza dell'emendamento Zoso ed altri sostitutivo del terzo comma dell'articolo 12, anche se, necessitando di una operazione burocratica in più, cioè la richiesta della sede, allunga i tempi per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali.

Forse si potrebbero aggiungere al terzo comma le parole « o in una provincia di loro scelta ».

ZOSO. Questo varrebbe per chi presta servizio.

DE GREGORIO. Ciò sarebbe riferito a tutta la materia.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Zoso ed altri 12. 1.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento Zoso ed altri 12. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoso ed altri 12. 1.

(È approvato).

Gli onorevoli Zoso, Quarenghi Vittoria, Santuz, Cappelli e Borruso hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al quinto comma sopprimere le parole: o a diverse classi di concorso (12. 2).

Al quinto comma aggiungere le seguenti parole: L'interessato iscritto in una graduatoria per più classi di concorso dovrà accettare la prima assegnazione di cattedra perdendo ogni ulteriore diritto (12. 2-bis).

L'onorevole Mazzarino ha inoltre presentato un emendamento identico all'emendamento Zoso ed altri 12. 2, di cui ho testé dato lettura.

ZOSO. Il quinto comma dell'articolo 5 prevede che un insegnante debba scegliere, quando compila la domanda di iscrizione nelle graduatorie provinciali, le classi di concorso, per cui, se uno è inserito nella graduatoria nazionale da una legge speciale, deve scegliere una e una sola classe di concorso. Ritengo che tutto ciò sia negativo in quanto, così facendo, introdurremmo il concetto del « caso », della « fortuna ».

Evidentemente quando un insegnante sceglie una determinata classe egli lo fa in relazione alle possibilità di essere immesso in ruolo. Ora si tratta di fare conteggi giusti ed oculati perché, in caso contrario, una scelta sbagliata potrebbe portare a gravi conseguenze: la sede più vicina sarebbe irraggiungibile. Questo mio emendamento tende ad esaurire tutte le cattedre in modo da soddisfare tutte le domande. Per esempio, se abbiamo dieci insegnanti che sono inseriti nella classe di concorso di italiano e storia e cinque di essi concorrono anche per il latino o il greco, ecco che abbiamo la possibilità di assegnare tutte le cattedre relative a quella classe di concorso.

Con questo mio emendamento, lo ripeto, si tende a far sì che l'interessato, iscritto in una graduatoria per più classi di concorso, accetti la prima assegnazione di cattedra perdendo ogni ulteriore diritto. Così facendo l'interessato dovrà fare prima dell'assegnazione i suoi conti.

RAICICH. Vorrei esprimere delle perplessità nei confronti degli emendamenti al quinto comma dell'articolo 12 testé illustrati dall'onorevole Zoso. Tali perplessità riguardano, per l'esattezza, l'emendamento aggiuntivo attraverso il quale viene sostanzialmente leso un diritto dell'insegnante. Le sue scelte, lo dobbiamo ricordare, verrebbero — avendo superato egli tutte le prove di concorso — inevitabilmente lese. Nell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Zoso la scelta dell'assegnazione didattica per un candidato che ha superato le prove per le diverse classi di concorso, è demandata alla fortuna, alla sorte. Questo è il motivo di perplessità che mi permetto esprimere e che mi fa preferire il testo originario.

ZOSO. Vorrei precisare che lo spirito dell'emendamento non consiste nel dare maggiore spazio alla fortuna od al caso, lasciando al Ministero la decisione circa l'assegnazione ad una piuttosto che ad un'altra classe di concorso, ma nel lasciare la scelta a colui che ha presentato la domanda, nel senso che egli rimane incluso in tutte e tre le graduatorie di concorso.

Se questo emendamento non appare sufficientemente esplicito, possiamo correggerlo, ma non possiamo certo accettare che rimanga il testo originario dell'articolo.

BROCCA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Zoso 12. 2.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il primo emendamento dà certamente un po' più di lavoro all'Amministrazione, però viene corretto e riportato nell'alveo della norma del disegno di legge in discussione dal se-

condo emendamento. Non posso non riconoscere che le argomentazioni addotte dall'onorevole Zoso hanno un loro fondamento. Infatti, lasciando immutato il testo originario, si costringerebbe l'interessato a fare subito una scelta per una materia, per una classe di concorso o per una graduatoria, mentre egli potrebbe avere interesse, ad esempio, per due tipi di insegnamento per i quali si trovi in graduatoria. Allora, il fatto che la prima nomina avvenga per l'uno o per l'altro tipo d'insegnamento non porta detrimento al soggetto, al quale si dà la possibilità di mettersi in corsa per due tipi di cattedre e quindi, eventualmente, di avere anche l'immissione nel ruolo della scuola secondaria superiore prima di quanto non avverrebbe attraverso una scelta che si fosse rivelata non positiva o poco rispondente alle sue attese.

Sotto questo profilo ritengo che vi siano elementi di fondamento nelle argomentazioni dell'onorevole Zoso e pertanto mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 12. 2, parzialmente sostitutivo del quinto comma, sul quale il relatore si è dichiarato contrario, mentre il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento aggiuntivo 12. 2-bis.

Gli onorevoli Zoso, Quarenghi Vittoria, Santuz, Cappelli e Borruso hanno presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, aggiungere il seguente:

« 4) insegnanti che, avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i primi corsi speciali di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, abbiano maturato il diritto all'iscrizione nelle graduatorie ed esaurimento di cui al sesto comma dell'articolo 7 della medesima legge » (12. 2-ter).

ZOSO. Questo emendamento riguarda quei docenti i quali erano compresi, ai

sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, in una graduatoria che poi non fu mai compilata, né furono acquisite le domande per la sua compilazione.

Ci è sembrato giusto, pertanto, considerare tali docenti alla stessa stregua degli aventi diritto a norma delle leggi speciali delle quali ai numeri 1), 2) e 3) del settimo comma perché di fatto sono ricompresi, tanto più che un emendamento di questo genere viene incontro a situazioni piuttosto gravi e difficili di persone che sono rimaste escluse dalla immissione in ruolo prevista dall'articolo 17 della legge n. 477, soltanto perché del tutto casualmente non ebbero, pur avendo la abilitazione, l'incarico a tempo indeterminato per la stessa cattedra.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 12. 2-ter.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoso ed altri 12. 2-ter.

(È approvato).

L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il decimo comma con il seguente:

« Nel caso in cui non vi sia nell'ambito della provincia un numero di cattedre e posti-orario sufficiente per l'esaurimento delle graduatorie provinciali, il personale in esse iscritto è gradualmente immesso in ruolo negli anni scolastici successivi via via che si rendano disponibili anche nelle altre province cattedre o posti-orario » (12. 3).

Gli onorevoli Zoso, Quarenghi Vittoria, Santuz, Cappelli e Borruso hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al decimo comma sopprimere le parole: anche in altre province (12. 4).

Al decimo comma aggiungere le parole: I docenti di ruolo, iscritti in una delle graduatorie di cui ai precedenti commi, qualora ottengano il trasferimento ad altra provincia, potranno, a richiesta, ottenere l'iscrizione nella graduatoria corrispondente dalla nuova provincia di titolarità (12. 3-bis).

Gli onorevoli Zoso, Quarenghi Vittoria, Santuz, Cappelli e Borruso hanno presentato il seguente emendamento identico ad un altro presentato dall'onorevole Mazzarino:

Dopo il decimo comma, aggiungere il seguente:

« I docenti inclusi nelle graduatorie nazionali di cui ai precedenti commi, i quali, nominati su scala nazionale in provincia diversa da quella di servizio per l'anno scolastico 1977-78, abbiano rifiutato la sede assegnata, conservano il diritto di presentare domanda ai sensi del terzo comma del presente articolo » (12. 3-ter).

Gli onorevoli Zoso, Quarenghi Vittoria, Santuz, Cappelli e Borruso hanno presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma aggiungere il seguente comma 10-ter:

« Non potranno usufruire dei benefici di cui al presente articolo coloro i quali sono già stati immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 » (12. 3-quater).

L'onorevole Mazzarino ha presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, dopo le parole: in altre province, *aggiungere le seguenti:* solo a richiesta degli interessati.

Poiché l'onorevole Mazzarino non è presente s'intende abbia rinunciato allo svolgimento.

DE GREGORIO. Il mio emendamento 12. 3, interamente sostitutivo del decimo comma, è nato dalle perplessità cui il testo originario dà origine, in quanto non

è chiaro se il raggiungimento della sede al di fuori della provincia rimane obbligatorio oppure no. Se fosse obbligatorio, la prospettiva di dover raggiungere province lontanissime potrebbe spingere il personale a non presentare le domande.

Se invece il raggiungimento della sede non è obbligatorio e si consente all'insegnante di rinunciare all'attribuzione della nuova sede, lasciandolo nel luogo in cui egli realmente insegna nella scuola media, allora dovremmo procedere ad una ricostituzione della sua carriera, appunto, nella scuola media. Ma è bene che ciò non avvenga, perché due ricostituzioni di carriera senza muoversi dallo stesso posto costituiscono un fatto preoccupante.

La seconda perplessità è determinata dal fatto che stiamo introducendo un principio abbastanza grave, perché diamo agli insegnanti un inquadramento che non corrisponde alla funzione da essi effettivamente svolta nella scuola media; infatti li inquadriamo negli istituti superiori solo in base al diritto che scaturisce dalla istituzione di una graduatoria.

Sulla base di questo principio, ci potremmo trovare in futuro di fronte a varie graduatorie di idonei ai concorsi, e credo che questo non sia un principio di retta amministrazione.

Si aggiunge poi un altro motivo: l'immissione in ruolo di questi insegnanti avviene con decorrenza, ai soli fini giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, però il funzionario incaricato dal Ministero ci ha fatto notare che questa dizione significa non che la immissione in ruolo sarà immediata, ma che avverrà al momento in cui ci sarà la disponibilità del posto. È chiara quindi la discrasia che si verrebbe a verificare, discrasia che aumenta i motivi di sospetto nei confronti del decimo comma nella sua formulazione originaria. Oltre tutto bisogna anche fare in modo che non si ripeta l'errore a suo tempo compiuto con il famoso articolo 17 per cui è stata attribuita la sede a giovani insegnanti, mentre sono rimasti delusi altri insegnanti inclusi in vecchie graduatorie. A questo inconveniente si potrà ovviare attraverso un nostro successivo emenda-

mento, che prevede che ai nuovi abilitati la sede sarà attribuita successivamente all'esaurimento delle graduatorie della legge speciale.

ZOSO. Il nostro primo emendamento al decimo comma 12. 4 va nella stessa direzione dell'emendamento or ora illustrato dal collega De Gregorio.

Non intendo soffermarmi sul fatto che in questo caso si tratta di recuperare, almeno in parte, diritti che sono stati lesi, però mi domando per quale motivo nel decimo comma debba figurare l'inciso « anche in altre province ».

E allora io domando: « da parte di chi, con quali criteri e in quale modo? ». Se le nomine vengono fatte per la provincia, si dovranno anche stabilire i criteri con cui i provveditorati procederanno all'utilizzazione delle novantatre graduatorie provinciali. Non vedo infatti altro criterio all'infuori del sorteggio nel caso in cui, per esempio, un insegnante che lavora a Milano venga a sapere che si è liberato un posto a Torino e faccia domanda di trasferimento.

Un'altra considerazione che desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi è che, se precisiamo che gli aventi diritto ottengono la sede dopo l'esaurimento delle graduatorie, non facciamo altro che creare una disparità nei confronti di tutti quelli compresi nelle leggi speciali.

Il problema, però, ha anche un altro aspetto: noi vogliamo affermare la interprovincialità degli iscritti alle graduatorie provinciali per garantire agli aventi diritto, in base al comma 11, la fissazione nella provincia di residenza e di insegnamento, ma di fatto ripetiamo lo stesso errore compiuto nell'applicazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, continuando a ledere i diritti di queste categorie.

Il comma aggiuntivo 12. 3-bis al decimo comma che io propongo è degno della massima attenzione da parte dei colleghi perché i docenti di ruolo potranno ottenere a richiesta l'iscrizione nella graduatoria corrispondente della nuova provincia di titolarità soltanto nel caso in

cui ottengano il trasferimento ad altra provincia.

Per quanto riguarda l'assegnazione di sede ai cosiddetti « diciassettisti », questa è stata fatta per l'anno scolastico 1976-77 dopo i trasferimenti e dopo le nomine delle graduatorie speciali. Coloro i quali, invece, hanno ottenuto la nomina per l'anno scolastico 1977-78 sono subentrati ai diciassettisti nominati l'anno precedente in sedi remote alle quali hanno rinunciato.

Ritengo pertanto giusto mantenere salvo il diritto di presentare domanda, ai sensi del terzo comma dell'articolo 12, per gli insegnanti che abbiano rifiutato la sede assegnata. Mantenere questo diritto consentirebbe un notevole risparmio per l'amministrazione.

Infine con l'emendamento 12. 3-*quater*, riteniamo giusto escludere dai benefici previsti dall'articolo 12 coloro i quali siano già stati immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

DE GREGORIO. A nome del gruppo comunista, annuncio il voto contrario agli emendamenti 12. 3-*bis* e 12. 3-*ter* perché prevedono l'inclusione nelle graduatorie di insegnanti già esclusi in seguito alla loro rinuncia. Mi dichiaro altresì contrario all'emendamento 12. 3-*quater* perché non è giusto che chi ha già usufruito dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, abbia diritto ad altri benefici.

BROCCA, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento De Gregorio 12. 3; parere favorevole agli emendamenti Zoso ed altri 12. 3-*bis*, 12. 3-*ter* e 12. 3-*quater*; mentre sull'emendamento Zoso ed altri 12. 4 mi rimetto alla Commissione.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento 12. 3 presentato dall'onorevole De Gregorio a mio parere si divide in due parti: una abolisce il beneficio, per il personale delle graduatorie speciali, di essere immesso nel ruolo della scuola secondaria superiore, pur continuando a prestare servizio in un altro tipo di scuola. Questa abolizione mi sembra molto grave. Infat-

ti, con il presente provvedimento di legge noi intendiamo risarcire il personale in questione dei torti che ha subito: e quelli che sono stati qui ricordati sono purtroppo veri. Ed io ricordo che quando in Senato è stato votato l'articolo 17, è stato anche approvato un ordine del giorno, con cui s'impegnava il Governo, prima di immettere nei ruoli gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 17, a nominare innanzitutto coloro che dovevano essere nominati con graduatoria speciale. Ciò non è stato fatto: sono accaduti gli avvenimenti che tutti loro conoscono, sono state compiute le ingiustizie a tutti note.

Con la presente norma, pertanto, si cerca di riparare in parte a tali ingiustizie, immettendo nei ruoli coloro che ne hanno diritto da tempo (la legge n. 468 è infatti del 1968 e le graduatorie sono ormai aperte dal 1973), i quali rimangono nella sede di titolarità che attualmente occupano, in attesa di avere la cattedra rispondente al ruolo: cattedra per cui hanno vinto il relativo concorso. Sono perciò contrario all'abolizione del beneficio del passaggio di ruolo nei ruoli superiori, e quindi alla prima parte, mentre sono favorevole alla nomina in ruolo dei docenti interessati anche in altra provincia. Infatti, se abbiamo insegnanti già in ruolo nella scuola secondaria superiore, ma che non esercitano la loro funzione per un qualsiasi motivo, ritengo che dobbiamo consentire loro quest'esercizio anche in cattedre che non sono nella stessa provincia; avremmo, altrimenti, cattedre occupate da altri, incaricati, mentre i docenti di quelle cattedre svolgono il proprio insegnamento magari in una scuola media, cioè diversa da quella per cui hanno acquistato la titolarità e sono di ruolo: insomma, una situazione paradossale.

Mi rendo conto dei problemi sollevati dall'onorevole Zoso a proposito dell'assegnazione a cattedre anche di altra provincia. In merito, possiamo precisare quali meccanismi si debbano adottare per rendere possibile quest'utilizzazione; possiamo definire esattamente, con chiara indicazione, quali sono gli impegni che il Ministero deve assolvere per attuare tali

meccanismi: ma non possiamo, ripeto, lasciare una situazione come quella che ho testè delineato, che cioè vi siano ordinari per determinate cattedre che non svolgono in esse insegnamento e, viceversa, che le cattedre corrispondenti al loro tipo di titolarità siano occupate da incaricati. Il Governo quindi esprime parere contrario agli emendamenti 12. 3-bis e 12. 4.

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 3-ter, devo osservare che esso potrebbe creare una certa situazione, esistendo il pericolo di prendere in considerazione tutti coloro che, attraverso gli anni durante i quali si sono fatte le nomine in base alla citata legge n. 468, hanno rinunciato, e molte volte per ragioni non valide, ad esempio per non affrontare dei piccoli sacrifici. Ora ciò determinerebbe un'elefantiasi nella graduatoria provinciale che non so quanto possa giovare ad una rapida sistemazione di tutti coloro che sono ancora nella graduatoria nazionale e non hanno tuttora avuto quel posto che hanno conquistato con il concorso. Sono pertanto contrario all'emendamento 12. 3-ter. Quanto all'emendamento 12. 3-quater, esso mi sembra non giustificato, poiché non mi sembra di scorgere nella normativa in discussione il pericolo che i soggetti di cui all'articolo 17 della legge n. 477 del 1973 possano ottenere i benefici previsti dalla legge n. 468 del 1968: semmai si può precisare il riferimento ai soggetti di cui alla legge n. 1074 del 1971, che non hanno goduto dei benefici di cui al predetto articolo 17. Comunque, il Governo esprime su quest'ultimo emendamento parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti al decimo comma dell'articolo. Pongo in votazione l'emendamento De Gregorio 12. 3, sostitutivo del comma medesimo, contrari il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 12. 4, in quanto riferentesi al testo del disegno di legge testè sostituito.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Zoso ed altri 12. 3-bis, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zoso ed altri 12. 3-ter, sul quale il relatore è favorevole ed il Governo contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Zoso ed altri 12. 3-quater, favorevoli relatore e Governo.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Mazzarino non è presente, si intende abbia rinunciato alla votazione dei propri emendamenti al decimo comma dell'articolo 12.

Gli onorevoli Zoso, Quarenghi Vittoria, Cappelli e Borruso, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere al dodicesimo comma le parole: Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione non più valida per l'insegnamento per il quale hanno ottenuto l'incarico, purché in servizio con trattamento di cattedra, sono immessi in ruolo per un insegnamento per il quale è valida l'abilitazione in loro possesso (12. 4-bis).

Al tredicesimo comma, sopprimere le parole: che, in nessuno dei due anni scolastici sopra indicati, pur godendo del trattamento di cattedra, abbiano occupato cattedra o posto orario (12. 5).

ZOSO. Abbiamo cominciato ad esaminare questo provvedimento con una logica ben determinata raggiungendo, direi, dei risultati interessanti. Improvvisamente, dobbiamo rendercene conto, abbiamo avuto un incomprensibile capovolgimento di posizioni.

Ho preso atto di questa nuova logica che si intende seguire — cioè quella di recuperare tutte le situazioni di precariato

per definire una volta per tutte tale problema —, ma ritengo che occorra mantenere un minimo di coerenza. Ci accingiamo a immettere nei ruoli insegnanti a tempo determinato e nel contempo escludiamo degli incaricati, a tempo indeterminato, forniti dell'istituto della non licenziabilità, solo perché non hanno il trattamento di cattedra.

Mi viene in mente una sola domanda: di questo personale che escludiamo cosa ne facciamo?

Faccio questa proposta, con la quale non pretendo che costoro vengano subito immessi in ruolo; né propongo, come sarebbe giusto, a questo punto, considerato anche l'atteggiamento che abbiamo assunto verso altre categorie di lavoratori della scuola, il corso abilitante speciale per gli incarichi a tempo determinato, i quali non sono potuti diventare incaricati a tempo indeterminato perché non sono stati banditi i corsi abilitanti. Ma è del tutto iniquo non inserire coloro i quali hanno l'incarico a tempo determinato e la non licenziabilità nelle graduatorie ad esaurimento previste per gli insegnanti i quali hanno l'incarico a tempo indeterminato ed il trattamento di cattedra. Si tratta di un nodo politico importante, sul quale invito la Commissione a riflettere per non creare un'ulteriore gravissima ingiustizia.

DE GREGORIO. Abbiamo assistito, nella storia tormentata del personale della scuola, all'adozione dei criteri più strani di immissione in ruolo e oggi stiamo discutendo una sanatoria che, per certi aspetti, non piace a tutti e che in parte viene accettata perché si vogliono inserire in questo disegno di legge delle norme di reclutamento nuove, le quali dovrebbero impedire il riprodursi di certe situazioni attuali.

Abbiamo assistito all'immissione in ruolo di chi, soprattutto nella scuola elementare, ha avuto un incarico e si è trovato ad avere certi requisiti; di chi ha frequentato dei corsi abilitanti di dubbia funzionalità e di chi, invece, ha sostenuto un concorso abbastanza impegnativo.

A dire il vero, non abbiamo mai considerato come insegnante che dovesse avere la garanzia di un posto stabile e definitivo nella scuola colui il quale avesse avuto uno « spezzone » di due, quattro o sette ore settimanali. Non vorrei riprendere il discorso sulle logiche, ma sarebbe una novità deleteria quella che è stata proposta dall'onorevole Zoso. Non conosco il numero attuale degli « spezzonisti », ma immagino che formino una larga schiera. Si tratta di persone le quali, tra l'altro, non si aspettano minimamente di essere immesse in ruolo. L'istituzione di queste graduatorie ad esaurimento precluderebbe la realizzabilità del concorso per parecchi anni ancora; in altre parole: dare la precedenza a chi ha avuto un incarico di due ore rispetto a chi ha od ha avuto titolo per partecipare ad un concorso e poi è stato fatto idoneo, attraverso tale concorso, all'insegnamento non mi pare risponda ad una logica accettabile. Pertanto il gruppo comunista si dichiara contrario all'emendamento.

BROCCA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 12. 4-bis. Sull'emendamento 12. 5, mi rimetto alla decisione della Commissione, e dichiaro di astenermi dalla votazione.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti. In particolare, per quanto riguarda lo emendamento 12. 5 sono contrario in primo luogo perché si tratta di insegnanti i quali possono avere pochissime ore e, in certi casi, le hanno volute proprio per poter esercitare anche un'altra attività di carattere professionale; in secondo luogo perché non è in grado di valutare la spesa che comporterebbe l'ampliamento del numero di coloro i quali dovrebbero godere del beneficio; infine, perché in tal modo si allontana notevolmente la possibilità di partecipare ai concorsi per la scuola secondaria, diventando la graduatoria molto più ampia e folta di quanto non sarebbe se si lasciasse immutato il testo originario.

GIORDANO. Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento 12. 5.

STEGAGNINI. Anch'io dichiaro di astenermi dal voto sul medesimo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zoso ed altri, 12. 4-bis, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Zoso ed altri 12. 5, sul quale il relatore si rimette alla Commissione ed il Governo è contrario.

(È respinto).

Gli onorevoli Ciavarella e Ferrari Mar-
te hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al quattordicesimo comma, sopprimere le prime due righe fino alla parola: agli, che viene sostituita con la parola: Gli (12. 6).

Alla fine del quattordicesimo comma, sostituire il punto con una virgola ed aggiungere le parole: sono immessi in ruolo a decorrere dal..., senza l'assegnazione della sede e secondo l'utilizzazione di cui all'articolo 13 (12. 7).

CIAVARELLA. Il primo emendamento tende a sopprimere il riferimento al comma undicesimo, nel quale si parla di immissione in ruolo soltanto agli effetti giuridici. È nostro intendimento, invece, ottenere che gli insegnanti delle 150 ore siano immessi in ruolo sia agli effetti giuridici sia a quelli economici e che siano mantenuti nei loro posti di insegnanti delle 150 ore fino a quando non siano reperite delle cattedre in organico.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, se il rappresentante del Governo ci chiarisse che questi insegnanti sono equiparati a tutti gli effetti, saremmo disposti a ritirarlo.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso confermare che il riferimento al comma undicesimo va inteso come riferimento a tutti gli effetti e quindi anche agli effetti della decorrenza. Pertanto invito l'onorevole Ciavarella e l'onorevole Marte Ferrari a ritirare entrambi gli emendamenti.

CIAVARELLA. Li ritiriamo entrambi.

PRESIDENTE. L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente emendamento:

Al settimo, ottavo e quattordicesimo rigo del quattordicesimo comma, sostituire le parole: 1976-77, con le altre: 1977-78 (12. 8).

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Gregorio 12. 8, sul quale il relatore ed il Governo si sono dichiarati favorevoli.

(È approvato).

L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo e quarto rigo del quindicesimo comma sopprimere la parola: incaricati (12. 9).

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Gregorio 12. 9, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Zoso, Quarenghi Vittoria, Santuz, Cappelli e Borruso hanno presentato il seguente emendamento:

Al quindicesimo comma, aggiungere dopo la parola: sede, le altre: non prima che siano esaurite le graduatorie di cui al settimo comma del presente articolo (12. 9-bis).

L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente emendamento:

Al quindicesimo comma, aggiungere le seguenti parole: Tale assegnazione verrà effettuata comunque successivamente a quella relativa agli insegnanti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di cui al primo comma ed anche nelle altre province (12. 9-ter).

L'onorevole Mazzarino ha presentato il seguente emendamento:

Al quindicesimo comma, aggiungere dopo le parole: assegnazione della sede, le altre: non prima che siano esaurite le graduatorie di cui al settimo comma del presente articolo.

Poiché l'onorevole Mazzarino non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

ZOSO. L'emendamento che ho presentato insieme ad alcuni colleghi al quindicesimo comma precisa l'ordine di priorità da seguire nell'assegnazione della sede fra le varie categorie previste dall'articolo 12. La sua importanza è fondamentale se vogliamo evitare ingiusti scavalcamenti nell'assegnazione degli incarichi.

DE GREGORIO. L'emendamento da me presentato nella sostanza è identico a quello dell'onorevole Zoso perché tende a regolamentare il metodo di assegnazione della sede ad insegnanti non incaricati.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Zoso 12. 9-bis e all'emendamento De Gregorio 12. 9-ter.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si dichiara favorevole ai due emendamenti. Nello stesso tempo vorrei ricordare alla Commissione che c'è anche una altra categoria alla quale dovremo garantire la precedenza: quella dei vincitori del concorso in atto per 23 mila cattedre. Poiché tale concorso è stato bandito ben cinque anni fa, credo che i vincitori abbiano il diritto di precedenza nei confronti di coloro che verranno immessi in ruolo attraverso il provvedimento che stiamo per approvare e di coloro che, non essendo di ruolo, non appartengono alle graduatorie speciali.

DE GREGORIO. Ritiro l'emendamento 12. 9-ter da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoso ed altri 12. 9-bis, favorevole il relatore e il Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Mazzarino non è presente s'intende abbia rinunciato alla votazione dei propri emendamenti al quindicesimo e al sedicesimo comma. Di quest'ultimo do comunque lettura:

Al sedicesimo comma sostituire le parole: sentito il, con le altre: previo parere conforme del.

Gli onorevoli Meucci e Bosi Maramotti Giovanna hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge, è riconosciuto valido per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, il superamento delle prove finali dei corsi abilitanti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e alla legge 14 agosto 1974, n. 358,

da parte degli insegnanti, già in servizio con incarico a tempo indeterminato, ammessi con riserva ai corsi medesimi in quanto forniti di diplomi rilasciati dalla Accademia filarmonica di Bologna, eretta in ente morale con regio-decreto 3 febbraio 1881, n. 81, anziché dei titoli di studio rilasciati dai conservatori di musica » (12. 10).

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Il comma aggiuntivo soddisfa le esigenze di una categoria ristretta di insegnanti di educazione musicale nella scuola media nominati a tempo indeterminato e ammessi all'abilitazione con riserva, essendo in possesso non del titolo di studio rilasciato da un conservatorio di musica ma di un diploma rilasciato dall'Accademia filarmonica di Bologna.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Meucci e Bosi Maramotti Giovanna 12. 10, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
